



Provincia di Sondrio

Regolamento per l'accertamento della idoneità professionale all'esercizio dell'attività trasportatore di persone e merci su strada

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n°50 del 24/09/2007

Art. 1
Ambito di applicazione del presente regolamento

Il presente regolamento individua i criteri e le modalità per lo svolgimento degli esami abilitativi all'esercizio della professione di trasportatore di persone e merci su strada, definita dall'art. 1 commi 2 e 3 del D.Lgs. 395/2000, inerente in particolare la direzione dell'attività di imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e di merci.

Art. 2
Natura e scopo del regolamento

1. A seguito dell'adozione del Decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161: "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 20 dicembre 2000, n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e merci", in conformità alle disposizioni di cui all'art.4 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e dell'art.105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, sono di fatto trasferite alle Province le funzioni inerenti l'organizzazione e lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professione alla direzione delle attività di cui all'art. 1.
2. con il presente regolamento si intende disciplinare lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività:
 - a) determinazione dei criteri e delle modalità per l'ammissione dei candidati agli esami;
 - b) determinazione dei criteri per la composizione della Commissione d'esame;
 - c) determinazione dei criteri e delle modalità per l'espletamento degli esami;
 - d) modalità per la formulazione degli elenchi provinciali e per il rilascio degli attestati.

Art. 3
Requisiti richiesti per l'ammissione agli esami di idoneità professionale

1. Possono partecipare agli esami i candidati che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, dichiarano, sotto la loro responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo 286/98 e seguenti modifiche e integrazioni.
 - b) residenza in uno dei Comuni della Provincia di Sondrio, ovvero residenza normale come definita dall'art. 1 c. 4 del D. Lgs. 395/00;
 - c) titolo di studio:
 - aver assolto l'obbligo scolastico e superato un corso di preparazione all'esame presso un Ente e/o Associazione espressamente autorizzati, ovvero aver superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado (diploma).
 - in deroga a quanto sopra, qualora alla data di presentazione della domanda il candidato stia seguendo un corso di preparazione, potrà comprovare il positivo completamento dello stesso

il primo giorno d'esame presentando alla Commissione il relativo attestato di frequenza: in assenza di tale documento vi sarà l'immediata esclusione del candidato;

- d) età non inferiore a 18 anni;
 - e) sussistenza della condizione di non interdizione giudiziale e di non inabilitazione.
2. Nella domanda, da formulare secondo il modello predisposto (allegato A), devono inoltre essere indicati, pena l'esclusione:
- a) cognome e nome;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) residenza;
 - d) tutti i dati utili per effettuare i controlli di veridicità.
3. Alla domanda deve essere allegata, pena l'esclusione, uno dei seguenti documenti:
- a) fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
 - b) fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità, resa conforme all'originale, per i cittadini extracomunitari, che attestino il loro regolare soggiorno nel nostro Paese, per motivi che ne consentano l'inserimento lavorativo.

Art. 4

Modalità per la presentazione delle domande di ammissione agli esami

1. I candidati che intendono sostenere la prova, devono presentare domanda in bollo, secondo il modello predisposto dal Settore competente dell'Amministrazione provinciale (allegato A).
2. Le domande di ammissione devono essere inviate a questa Provincia mezzo raccomandata con avviso ricevimento almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame o negli stessi termini consegnate a mano al protocollo generale della Provincia di Sondrio.
3. Farà fede la data di ricevimento della domanda al protocollo provinciale.
4. La domanda, cui sarà allegata in originale l'attestazione di pagamento della quota di partecipazione di cui all'art. 6, deve essere firmata in calce, pena l'esclusione dalle procedure d'esame, e non necessita, ai fini e per gli effetti dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000, della autenticazione della firma.

Art. 5

Sessioni d'esame e comunicazioni

1. Gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale si svolgeranno secondo un calendario annualmente stabilito dal Dirigente competente, tenendo conto del numero di domande pervenute, delle esigenze organizzative degli uffici dei criteri determinati dal presente Regolamento e comunque in numero minimo di due sessioni d'esame l'anno.
2. Possono partecipare agli esami i candidati che ne abbiano fatto domanda entro i termini fissati e la cui istanza sia correttamente compilata e corredata della documentazione richiesta.

3. I candidati la cui istanza sia incompleta ricevono, a mezzo raccomandata con avviso ricevimento, una comunicazione con la richiesta di integrazioni, da produrre agli uffici entro 10 giorni dal suo ricevimento, pena l'esclusione dalle procedure d'esame.
4. L'elenco dei candidati ammessi all'esame e degli esclusi viene approvato con provvedimento del Dirigente e pubblicato nell'Albo Pretorio, sul sito internet della Provincia (www.provincia.sondrio.it/turismo/trasporti), escludendosi qualsiasi altra comunicazione diretta agli interessati.
5. I candidati ammessi all'esame dovranno presentarsi per l'espletamento delle prove muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
6. La sessione d'esami verrà indetta con apposito avviso affisso all'Albo Pretorio, sul sito internet della Provincia (www.provincia.sondrio.it) e delle Associazioni di categoria.

Art. 6

Istituzione di una quota di partecipazione alle spese

1. Per poter partecipare agli esami abilitativi oggetto del presente regolamento, i candidati devono allegare alla domanda l'attestazione del versamento (in originale) di una quota di €. 50,00 (euro cinquanta) a titolo di partecipazione alle spese sostenute dall'Ente per l'effettuazione degli esami e dell'istruttoria, da versare sul c/c bancario n. **2935X25** CIN S ABI 5696 CAB 11000, intestato all'Amministrazione Provinciale di Sondrio presso **Banca Popolare di Sondrio**, specificando come causale del versamento "ESAME ACCERTAMENTO IDONEITÀ PROFESSIONALE TRASPORTATORE SU STRADA".
2. La mancata presentazione all'esame non comporta la restituzione del versamento effettuato in favore della Provincia; soltanto in caso di assenza per gravi ragioni debitamente documentate, il versamento effettuato sarà valido per sostenere l'esame esclusivamente nella sessione successiva: occorrerà comunque presentare per tempo una nuova domanda di cui all'art. 4.
3. La quota di partecipazione in nessun caso verrà rimborsata.

Art. 7

Esclusione dall'esame e nullità delle prove

1. Sono causa di esclusione dall'esame:
 - a) la mancata indicazione dei requisiti d'ammissione previsti, ovvero la mancata certificazione del possesso degli stessi alla data di presentazione della domanda, con unica eccezione di quanto disposto dall'art. 3 c. 1 lett. c);
 - b) il mancato versamento della quota di partecipazione all'esame;
 - c) il superamento del termine di cui all'art. 5 c. 3.
2. In qualsiasi momento della procedura abilitativa, la verifica della mancanza del possesso anche di uno solo dei requisiti dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante autocertificazione nella domanda, è motivo di nullità della prova d'esame, fatta salva l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 8
Composizione della Commissione d'esame

1. La Commissione esaminatrice è composta da:
 - a) Dirigente responsabile del Settore competente per materia, in qualità di Presidente, o da un funzionario suo supplente delegato;
 - b) un Segretario appartenente ai Servizi competenti in materia di trasporti;
 - c) due esperti nelle materie d'esame individuati prioritariamente tra il personale dipendente o, nel caso in organico non siano presenti figure idonee, attraverso l'incarico a professionisti esterni,
 - d) un rappresentante del Dipartimento Trasporti Terrestri di Sondrio;
 - e) un rappresentante della Regione Lombardia.
2. I membri della Commissione sono nominati con provvedimento del Presidente della Provincia. Per ogni membro effettivo è altresì nominato un supplente.
3. Il Presidente della Commissione effettua la convocazione della Commissione d'esame almeno venti giorni prima della prima seduta.
4. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti effettivi o loro supplenti.
5. Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione, il Presidente riconvoca la Commissione in data successiva dandone comunicazione ai candidati, unitamente alle eventuali modifiche al calendario delle prove, con le modalità di cui all'art. 5 comma 4.
6. Il membro effettivo o supplente che, senza giustificato motivo, non si presenta alla seduta della Commissione è revocato con le stesse modalità previste per la nomina; contestualmente viene nominato un nuovo commissario.

Art. 9
Corresponsione compenso ai componenti la Commissione d'esame

1. Ai componenti della Commissione d'esame esterni all'Amministrazione spetta un gettone di presenza pari ad euro centoventi per ogni seduta a cui partecipano. Saranno inoltre riconosciute le eventuali spese di trasporto e/o alloggio.

Art. 10
Istruttoria delle domande di partecipazione all'esame

1. Le domande di partecipazione agli esami di abilitazione vengono istruite dal Servizio competente per materia e l'ammissione all'esame viene comunicata secondo la procedura di cui all'art. 5, comma 4.
2. Durante la fase istruttoria il Servizio può richiedere chiarimenti o integrazioni al candidato con le modalità di cui all'art. 5 comma 3.

Art. 11
Procedure per la convocazione dei candidati

1. La convocazione per le prove d'esame nonché la comunicazione della sede e degli orari viene effettuata esclusivamente con le modalità di cui all'art.5, comma 4, da attivarsi almeno 15 giorni prima della data delle prove, fatta salva la disponibilità degli Uffici a fornire indicazioni telefoniche ai candidati che le richiedano.
2. L'Ufficio non si riterrà responsabile della mancata conoscenza dei candidati delle comunicazioni effettuate con le modalità di cui all'art. 5 comma 4.

Art. 12
Prove d'esame

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale consiste, ai sensi dell'art.8 del Decreto Legislativo 395/00 e successive modificazioni, in due distinte prove:
 - a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;
 - b) una esercitazione su un caso pratico.
2. Le prove differiscono in base al tipo di idoneità prescelta.
 - Per la prova di cui al comma 1 lett. a) la Commissione esaminatrice predisponde quesiti a risposta multipla combinando opportunamente l'elenco generale dei quesiti resi pubblici dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
 - Per la prova di cui al comma 1 lett. b) la Commissione esaminatrice predisponde una esercitazione su un caso pratico sulla base dei tipi di esercitazione resi pubblici dal predetto Ministero.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 395/00 e successive modificazioni, le persone che intendono esercitare l'attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale sosterranno l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.
5. Per coloro che sono già in possesso dell'attestato di capacità professionale in ambito nazionale, l'esame consisterà nella prova di cui al comma 1 lett. a) e in un caso pratico di cui al c. 1 lett. b) vertente su materie di trasporto internazionale.

Art. 13
Tempi di svolgimento e valutazione delle prove d'esame

1. Per ciascuna delle prove di cui all'articolo 12, comma 1, il candidato dispone di due ore.
2. Per la valutazione di cui all'articolo 12, comma 1 lett. a), sono attribuiti al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui all'articolo 12, comma 1 lett. b), sono attribuiti al massimo quaranta punti.
3. L'esame è superato se il candidato ottiene:
 - almeno trenta punti per la prova di cui all'articolo 12, comma 1 lett. a);
 - almeno venti punti per la prova di cui all'articolo 12, comma 1 lett. b);
 - un punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

4. L'esame di controllo per coloro che comprovino una esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale, di almeno cinque anni nella direzione dell'attività di autotrasporto di cose e persone, è superato se il candidato ottiene:
 - almeno trenta punti per la prova di cui all'articolo 12, comma 1 lett. a);
 - almeno sedici punti per la prova di cui all'articolo 12, comma 1 lett. b);
 - un punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
5. Per gli effetti del comma 4, l'esperienza pratica ivi contemplata, si considera:
 - a. continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione, ovvero con una o più interruzioni singolarmente considerate non superiori a sei mesi;
 - b. attuale se alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento, ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.
6. L'esperienza pratica di cui al comma 4 deve risultare da idonea documentazione atta a certificare che gli interessati siano regolarmente inseriti nella struttura di imprese di trasporto su strada in qualità di titolari di imprese individuali, di socio amministratore nelle società in nome collettivo e di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, di amministratori per ogni altro tipo di società, di dipendenti a livello direzionale documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali, di collaboratori per le imprese familiari.

Art. 14 **Chiusura delle procedure d'esame**

1. Il Segretario della commissione redige i verbali delle sedute che dovranno essere sottoscritti dai membri della Commissione ai quali dovranno essere allegati gli elaborati e gli elenchi riepilogativi delle prove controfirmati da tutti i membri della Commissione e dal Segretario stesso.
2. Le risultanze dei verbali vengono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate con le modalità di cui all'art. 5 comma 4.

Art. 15 **Attestato di idoneità professionale ed elenco degli idonei**

1. Il rilascio degli attestati di idoneità professionale e l'iscrizione negli elenchi degli idonei, avviene con provvedimento dirigenziale al seguito del verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) accertamento dei requisiti dichiarati dal candidato nella domanda;
 - b) superamento del relativo esame;
 - c) consegna marca da bollo della tariffa in vigore all'atto della presentazione della domanda, da apporre sull'attestato di idoneità professionale.
2. Il Settore competente per materia rilascia d'ufficio alla persona che ha superato l'esame di cui all'art.12, l'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di viaggiatori.
3. Se il medesimo esame è stato superato con la limitazione di cui all'art.12, comma 4, l'attestato di idoneità

professionale è rilasciato per il solo trasporto nazionale.

- 3 bis. Per coloro che sono già in possesso dell'attestato di capacità professionale in ambito nazionale, ed hanno sostenuto con esito positivo l'esame secondo le modalità di cui all'art. 12 c. 5, potrà essere rilasciato un nuovo attestato di capacità professionale relativo al trasporto nazionale ed internazionale, previo ritiro dell'attestato originale relativo al solo trasporto nazionale.
4. Gli elenchi dei soggetti abilitati al trasporto di cose sono distinti da quelli dei soggetti abilitati al trasporto di persone.
5. Negli elenchi provinciali sono indicati i dati personali, la data di superamento delle prove d'esame, se trattasi di abilitazione al trasporto nazionale e internazionale o semplicemente nazionale.
6. L'attestato può essere rilasciato anche come duplicato in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, su domanda in bollo del titolare e previo deposito di un'ulteriore marca da bollo della tariffa in vigore (da apporre sull'attestato).
7. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, alla domanda dovrà essere allegata la relativa attestazione di resa denuncia agli organi di polizia ovvero l'originale dell'attestato da duplicare, nonché idonea dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito dell'idoneità professionale.